

**DENUNCIA DI INSTALLAZIONE O DI EFFETTUAZIONE DI GIOCHI LECITI,
IN UN PUBBLICO ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

(art. 19, L. 241/1990; art. 86 T.U.L.P.S.)

Al S.U.A.P.
Del Comune di CAMAIORE

Il sottoscritto _____, nato a _____
Il _____ e residente in _____ Via _____
N. _____, Tel. _____ Cellulare _____ Fax _____,
Email _____@_____ nella mia
qualità di _____

_____ C.F./P.I. _____, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 e la decadenza dai benefici conseguenti;

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 2, c. 10 della L. n. 537/1993, di **DARE INIZIO** alla seguente attività di installazione di:

n. _____ apparecchi TV, n. _____ apparecchi Radio e similari
n. _____ apparecchi automatici da gioco, n. _____ apparecchi meccanici da gioco
n. _____ carambola/biliardo

◇ Carte da gioco

◇ Giochi di società

◇ _____

presso il seguente esercizio:

- o bar, caffè ed esercizi assimilabili
- o ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili
- o stabilimenti balneari
- o alberghi, locande ed esercizi assimilabili
- o sale pubbliche da gioco
- o circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili
- o agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive
- o esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi
- o esercizi commerciali

sito in Via _____ N. _____, di cui
all'autorizzazione rilasciata da codesto Comune in data _____ N. _____.

DICHIARA ALTRESI'

- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni;
 - di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 10, 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
 - che il numero dei giochi leciti complessivamente installati nell'esercizio non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa;
 - di essere in regola con i pagamenti dovuti ai Monopoli di Stato;
 - che i giochi sono conformi alle prescrizioni della vigente normativa;
 - che i giochi installati corrispondono a una delle tipologie di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. nei limiti previsti dalla legge in merito alla loro installabilità, regole di vincita e requisiti tecnici;
 - che nulla è stato modificato rispetto alla situazione precedentemente autorizzata (in caso di subingresso).
- E CHIEDE contestualmente il rilascio della TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI che dovrà essere obbligatoriamente esposta all'interno dell'esercizio.

Allega alla presente:

- o Copia documento d'identità;
- o _____
- o _____

_____ Li _____
(luogo) (data)

*Firma da apporre davanti all'impiegato
Oppure allegare fotocopia del documento
Di riconoscimento in corso di validità.*

NOTA

L'attività può essere iniziata immediatamente con la protocollazione della comunicazione

RIFERIMENTI NORMATIVI

R.D. 18-6-1931 n. 773

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

110. 1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco è esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, quelli che la stessa autorità ritiene di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti specifici che ritiene di disporre nel pubblico interesse.

2. Nella tabella di cui al comma 1 è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.

3. L'installabilità degli apparecchi automatici di cui ai commi 6 e 7, lettera b), del presente articolo è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione ai sensi degli articoli 86 e 88.

4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.

6. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità, come tali idonei per il gioco lecito, quelli che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 50 centesimi di euro, la durata della partita non è inferiore a dieci secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 50 euro, erogate dalla macchina subito dopo la sua conclusione ed esclusivamente in monete metalliche. In tal caso le vincite, computate dall'apparecchio e dal congegno, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di 14.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del *poker* o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

a) quelli elettromeccanici privi di *monitor* attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità che si attivano solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte.

Dal 1° gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'articolo 14-bis del *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640*, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1° maggio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi, entro il 31 maggio 2004, devono essere demoliti. Con decreto dirigenziale, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente. A decorrere dal 1° giugno 2004, il possesso, a qualsiasi titolo, di un apparecchio o congegno di cui al presente comma, non idoneo al gioco lecito, determina, oltre alle sanzioni previste dal comma 9, l'inefficacia di tutti i nulla osta rilasciati al gestore, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 5, della legge 14 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso, all'autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore ulteriori nulla osta ai sensi della medesima disposizione per un periodo di cinque anni. Per la conversione degli apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.

9. Ferme restando le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, chiunque procede all'installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie degli apparecchi e congegni di cui al comma 4 ovvero di apparecchi e

congegni, diversi da quelli di cui al comma 4, non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 e 7, è punito con l'ammenda da 4.000 a 40.000 euro. È inoltre sempre disposta la confisca degli apparecchi e

congegni, che devono essere distrutti. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata. Con l'ammenda da 500 a 1.000 euro è punito chiunque, gestendo apparecchi e congegni di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8. Fermo quanto previsto dall'articolo 86, nei confronti di chiunque procede alla distribuzione od installazione o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni in assenza del nulla osta previsto dall'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e può, inoltre, essere disposta la confisca degli apparecchi e congegni. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'amministrazione finanziaria.

10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616*, e successive modificazioni.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2003

Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.

(GU n. 255 del 3-11-2003)

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i commi 7 e 11 dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Considerato che il comma 6 dell'art. 22 della predetta legge n. 289 del 2002 demanda ad un decreto interdirigenziale di determinare, sulla base dei criteri direttivi fissati dallo stesso comma, il numero massimo degli apparecchi o congegni da installare, con riferimento alle diverse tipologie, nonché le prescrizioni da osservare ai fini della loro installazione, ferme restando, in ogni caso, quelle disposte dall'Autorità di pubblica sicurezza e dagli enti, anche territoriali, competenti;

Ritenuto, in relazione al combinato disposto dell'art. 110, comma 3, del T.U.L.P.S. e dell'art. 22, comma 6, della richiamata legge n. 289 del 2002, di dover individuare il numero massimo di apparecchi o congegni da installare e le relative prescrizioni con riferimento a quelli di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), la cui installazione è consentita negli esercizi assoggettati all'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. stesso;

Ritenuto, conformemente agli approfondimenti svolti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato unitamente al Dipartimento della pubblica sicurezza, di dover tener conto, nell'adozione del decreto interdirigenziale previsto dal comma 6 dell'art. 22 della ripetuta legge n. 289, dei seguenti criteri applicativi:

dimensione del locale od area, in relazione alla tipologia

dell'attività svolta o, se più d'una, di quella prevalente;
ubicazione del locale od area, in ragione soprattutto delle esigenze di tutela dei minori e delle persone ricoverate in luoghi di cura nonché di rispetto delle attività di culto;
opportunità, infine, di evitare che l'offerta di gioco possa riguardare esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro con l'obbligo della presenza di almeno un apparecchio di tipologia diversa ovvero, per le sale giochi, di un numero di apparecchi con vincite in denaro non superiore a quello degli apparecchi di altre tipologie;
Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, reso nella seduta del 24 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi.
2. Ai soli fini del presente decreto, gli esercizi pubblici ed i circoli privati assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., nonché i punti di raccolta di altri giochi assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 88 del medesimo T.U., sono articolati in:
a) bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;
c) stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;
d) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;
e) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente «sale giochi», ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box;
f) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;
g) agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.

Art. 2.
Numero massimo degli apparecchi installabili di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b)

1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
3. In ciascuno stabilimento balneare è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni

ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
4. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.
5. In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.
6. In ciascun agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8.
7. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
8. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.

Art. 3.
Disposizioni generali

1. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinati alle attività degli esercizi di cui all'art. 1, comma 2.
3. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 2, l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. Negli esercizi di cui al comma 5, il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.
4. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 dell'art. 2, gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 2, gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), sono collocati in aree specificamente dedicate.
5. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S.

Art. 4.
Disposizioni transitorie

1. Fino al 30 aprile 2004, nel computo del numero degli apparecchi o congegni installabili di cui all'art. 2, non si tiene conto di quelli di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), installati anteriormente alla data di efficacia del presente decreto, per i quali siano stati richiesti e rilasciati i relativi nulla osta e siano state assolte le imposte per gli anni 2003 e 2004.
2. Fino al collegamento in rete per la gestione telematica, il titolare di ciascun esercizio pubblico, circolo privato o punto di raccolta di altri giochi autorizzati è tenuto a comunicare l'installazione di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, nonché la successiva disinstallazione degli stessi, secondo le modalità ed i termini che saranno definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.